



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DECRETO N. <sup>3768/1</sup> DEL 6 FEB. 2007

Oggetto: Deroga al divieto di pesca con l'impiego dei bertavelli nello Stagno di Cabras.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO in particolare il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, recante norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in materia di pesca nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956 n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2973 del 23.11.1993 recante "Disciplina della pesca con i bertavelli";
- VISTO l'art. 5 del succitato Decreto n. 2973, che prevede l'impiego dei bertavelli nel periodo compreso tra il 1 ottobre di ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo;
- VISTE le Direttive per l'adozione da parte dei soggetti concessionari di misure autoregolamentari dell'impiego dei bertavelli negli stagni della Sardegna, emanate dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente in data 25.02.1998, prot. n. 5580;
- VISTA la nota prot. n. 43291 del 20.12.2006 con la quale il Nuovo Consorzio Cooperative Pontis, concessionario del Compendio Ittico di Cabras, ha richiesto l'autorizzazione all'impiego dei bertavelli per la pesca delle anguille filatrote per tutto il mese di febbraio 2007;



RITENUTO nelle more dell'acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca, di poter autorizzare la pesca delle anguille con i bertavelli per il periodo richiesto;

DECRETA

Art. 1 In deroga alle disposizioni contenute nel Decreto Assessoriale n. 2973 del 23.11.1993, nel Compendio Ittico di Cabras la pesca con i bertavelli, limitatamente alla cattura delle anguille filatrote, è consentita fino alla data del 28.02.2007 alle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia .

Art. 2 Il Consorzio è tenuto a mettere a disposizione i dati del pescato ed a consentire le operazioni di controllo oltre che da parte delle Autorità competenti anche da parte dell'Università e della stessa Amministrazione regionale.

L'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente decreto comporta l'immediata revoca della autorizzazione.

Cagliari, - 6 FEB. 2007

L'Assessore  
Ing. Cicito Morittu